

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 185 DEL 3 FEBBRAIO 2023

L.R. n. 16/2014 art. 27 quater. - Avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni volti a favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia del Novecento. Anno 2023

CAPO I FINALITÀ E RISORSE	3
Art. 1 finalità	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente.....	3
 CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTERNARIATO	 3
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	3
Art. 5 soggetti esclusi.....	4
Art. 6 partenariato	4
Art. 7 soggetti partner	4
 CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI	 5
Art. 8 Progetti ammissibili	5
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili.....	5
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi.....	5
Art. 11 cumulo di contributi	5
 CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	 5
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione	5
Art. 13 presentazione della domanda.....	6
Art. 14 cause di inammissibilità della domanda	7
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento	7
 CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	 8
Art. 16 istruttoria delle domande.....	8
Art. 17 commissione di valutazione	8
Art. 18 criteri di valutazione dei progetti e determinazione dell'entità del contributo concedibile	9
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili.....	9
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata.....	9

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	10
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione	10
Art. 22 presentazione della rendicontazione.....	10
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo	11
Art. 24 valutazione del progetto realizzato	11
Art. 25 rideterminazione del contributo.....	11
CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	12
Art. 26 obblighi del beneficiario	12
Art. 27 variazioni del progetto.....	12
CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE	13
Art. 28 ispezioni e controlli	13
Art. 29 revoca del contributo	13
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	13
Art. 30 rinvio.....	13
Allegati:	Error! Bookmark not defined.
Tabella 1.....	14

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Il presente avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 quater, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge e del decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2019, n.123 (Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014 n.16), di seguito denominato Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la valorizzazione della cultura storico etnografica del FVG.

Al fine di favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia del Novecento, Il presente Avviso sostiene iniziative progettuali aventi a oggetto eventi e manifestazioni, anche transnazionali, a carattere espositivo, musicale, teatrale, cinematografico, radiofonico o divulgativo e altre attività artistiche e culturali.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
 - a) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dal progetto. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi, le sponsorizzazioni, erogazioni liberali di qualsivoglia natura e genere percepite nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso.
 - b) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro **250.000,00**.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi, di cui al presente Avviso, è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTERNARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
 - a) enti locali del Friuli Venezia Giulia;

- b) enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
 - c) articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
 - d) soggetti privati diversi dalle persone fisiche che per statuto o in base all'incidenza, nell'ultima annualità, dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tale attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche senza finalità di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;
 - e) società cooperative che per statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali e artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tale attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettere e) e f) devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
 3. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono partecipare al presente Avviso:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
 2. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso le associazioni di categoria, e le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art.1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. Possono essere partner dei progetti i seguenti soggetti:
 - a) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000, con sede in Friuli Venezia Giulia e le scuole pubbliche estere;
 - b) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
 - c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
 - d) gli enti locali e gli enti pubblici;
 - e) gli enti di formazione professionale;
 - f) le università;
 - g) fondazioni;
 - h) le società cooperative;
 - i) le parrocchie e gli enti religiosi.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale come indicato nella scheda partner;
3. L'attività dei partner può essere riconosciuta ai fini finanziari dal soggetto beneficiario.

4. I partner possono partecipare a più progetti relativi all'Avviso. Il richiedente può essere partner di altri progetti.
5. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti aventi le finalità del presente Avviso che devono svolgersi prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili.

1. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Il contributo richiedibile è compreso tra euro **10.000,00 ed euro 15.000,00**;
2. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concedibile a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
4. Nei limiti di cui al comma 1, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi del successivo articolo 18, comma 2.
5. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione, attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, è considerata valida l'ultima domanda ammissibile in ordine di tempo.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione, redatta sui modelli di cui al successivo comma 5):
 - a) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri di cui al successivo articolo 18;
 - b) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 del presente Avviso;
 - c) il quadro logico del progetto;
 - d) la scheda partner compilata sull'apposita modulistica di cui al successivo comma 5, per ciascun componente della partnership. Le schede partner sono sottoscritte digitalmente con le modalità di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) dal legale rappresentante del partner ovvero da un suo procuratore o per gli enti pubblici dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento. La procura, redatta nelle forme di cui al comma 4, deve essere allegata alla scheda partner.
 - e) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), le ulteriori dichiarazioni e gli impegni al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26;
 - f) il modulo F23 attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.
4. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa. La procura e/o la fotocopia del documento d'identità possono essere oggetto di integrazione in fase istruttoria, fermo restando la sussistenza dei requisiti al momento di presentazione della domanda.
5. I fac-simile dei documenti di cui ai commi 3 e 4, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
6. La mancata o difforme presentazione della documentazione di cui al comma 3 lett a), c), d) o la sua compilazione parziale, comporta una non valutazione del progetto ovvero una valutazione del medesimo sulla base degli elementi forniti.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 4 del presente Avviso presentano domanda al Servizio esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione di istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le

modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda, di cui al comma 1, è presentata a partire dalle ore **09:00:00 del 10/07/2023** e perentoriamente entro le **ore 16:00:00 del 12/09/2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda, di cui al comma 1, è inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento. La domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda da caricare sullo IOL, per i quali sia prevista la sottoscrizione, siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, lettera b).
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 2 per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domanda on line, pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o disguidi di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione regionale.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, preferibilmente intestata al beneficiario stesso.

Art. 14 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:
 - a) relative a progetti non aventi le finalità del presente Avviso e dell'articolo 27 quater della Legge;
 - b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dal precedente articolo 4, comma 1;
 - c) mancata sussistenza, ove necessario, del requisito di procuratore al momento di presentazione della domanda;
 - d) se la firma digitale sulla procura è basata su un certificato scaduto;
 - e) presentate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 13, comma 1 del presente Avviso;
 - f) presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'art.13, comma 2 del presente Avviso;
 - g) relativamente alle quali non sia stata prodotta nei termini, la documentazione richiesta dal Servizio ai sensi del successivo articolo 16, comma 2.

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000,

n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 4, in capo ai richiedenti e attribuisce i punteggi in base ai criteri oggettivi di cui alla Tabella 1.
2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa integrazione o regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai successivi punti del presente articolo.
3. Qualora nella domanda non siano indicati, nelle apposite sezioni della modulistica di cui al successivo articolo 12, comma 3 lett. a), tutti gli elementi e le informazioni necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 18, comma 1 dell'Avviso, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio (punti zero).
4. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui al precedente articolo 12, comma 3 lett. a).
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza anche parziale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Qualora la scheda partner non sia compilata integralmente, non sia sottoscritta oppure non sia prodotta secondo le indicazioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d) dell'Avviso, non viene richiesta alcuna integrazione e il partner non viene considerato ai fini della valutazione.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 12, comma 3 lett. f), non comporta l'inammissibilità della domanda e l'ufficio provvederà alla segnalazione all'Agenzia delle entrate.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione, costituita ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi di cui alla Tabella 1 del presente Avviso, sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati;
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10/BIS della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pervengano controdeduzioni, il Servizio, per le determinazioni del caso, può avvalersi della Commissione di valutazione.

Art. 18 criteri di valutazione dei progetti e determinazione dell'entità del contributo concedibile

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti dalla Tabella 1 del presente Avviso i criteri di valutazione oggettivi e qualitativi dei progetti e i rispettivi punteggi attribuibili. A parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nei criteri qualitativi;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.
2. A seguito dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedente comma 1, l'entità del contributo concedibile è determinata nelle misure che seguono:
 - a) nel caso di attribuzione di un punteggio complessivo tra 70 e 100 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - b) nel caso di attribuzione di un punteggio complessivo tra 60 e 69 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - c) nel caso di attribuzione di un punteggio complessivo tra 50 e 59 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
4. Nei casi di cui al comma 2 lettere b) e c) dovranno essere specificate, con le modalità previste dall'articolo 21 comma 4 lettera b) punto 3) dell'Avviso, l'entità e la fonte di cofinanziamento necessarie a garantire la parte di fabbisogno non coperte da contributo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del Regolamento, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, è approvata la graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare e di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, con la sintesi dei singoli punteggi attribuiti e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione del contributo. Decorso **cinque giorni** dalla comunicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato. In caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo, compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge, l'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali.
3. Non possono essere concessi contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dal precedente articolo 10 comma 1, salvo il caso di cui all'articolo 18, comma 2 dell'Avviso. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore Centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria

dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato, modificato o integrato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. La rendicontazione della spesa è predisposta ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
 - b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
 - 1) il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso;
 - 2) eventuali ulteriori finanziamenti ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda;
 - 3) l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale, nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, lettere b) e c) del presente Avviso.
5. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione attività culturali sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione;
6. Qualora la rendicontazione e i documenti facenti parte integrante della medesima siano firmati digitalmente, la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Avviso. Ove siano sottoscritti con firma autografa, deve essere altresì allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione Rendicontazione Avviso Eventi e Manifestazioni Anno 2023 "**Novecento-Man**".
2. La rendicontazione è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del **15 dicembre 2024**, pena la revoca del contributo.
4. Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta, per 180 giorni, a condizione che la richiesta, debitamente motivata, sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio, attraverso l'esame della rendicontazione, accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione, dei presupposti per la conferma del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a **30 giorni** per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di **20 giorni**, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, ove ne ricorrano le condizioni, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi dei successivi articoli 25 e 29.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria della rendicontazione viene redatto l'atto di approvazione della medesima.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 dell'Avviso i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto dall'articolo 21, comma 4, lettera b), n. 3) dell'Avviso, la Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 17, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1 la Commissione ritenga che il progetto realizzato sia sostanzialmente diverso da quello presentato, si applica l'articolo 27, commi 2 e 3 del presente Avviso.

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:
 - a) emerga che l'importo del contributo concesso è superiore al fabbisogno di finanziamento. In tal caso si applica al contributo concesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno;
 - b) la spesa sostenuta e rendicontata risulti inferiore al contributo concesso. Il contributo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
2. Il contributo è altresì rideterminato nei casi previsti dal successivo articolo 27, comma 3, lettera a).
3. Il contributo rideterminato, pena la revoca, non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero, qualora inferiore, all'importo assegnato ai sensi dell'art. 18 comma 2 dell'Avviso.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC), preferibilmente intestata al beneficiario stesso, per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, specificando nell'oggetto la dicitura **"Avviso Eventi e Manifestazioni 2023 – Novecento-Man"** ai sensi dell'articolo 13, comma 6 dell'Avviso;
 - b) comunicare tempestivamente e comunque entro i termini di presentazione del rendiconto eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - c) rispettare i termini e le condizioni previsti dall'Avviso;
 - d) mantenere i requisiti di cui all'articolo 4 dell'Avviso per tutta la durata del progetto oggetto di contributo;
 - e) presentare la rendicontazione della spesa con le modalità ed entro i termini di cui agli articoli 21 e 22 dell'Avviso;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento e dell'articolo 28 dell'Avviso;
 - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 27 dell'Avviso;
 - h) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento;
 - j) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
 - k) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
 - l) dichiarare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo nei casi di cui all'articolo 18 comma 2 lettere b) e c) dell'Avviso;
 - m) concedere alla Regione Friuli Venezia Giulia, senza ulteriori formalità, la licenza d'uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato del materiale risultante dal progetto oggetto di finanziamento;
 - n) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della Commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.

2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 30 per cento rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi del successivo articolo 29.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 30%, in relazione all'originaria posizione in graduatoria comportano alternativamente:
 - a) la rideterminazione del contributo concesso nel rispetto dell'articolo 18, comma 2 lettere b e c del presente Avviso;
 - b) la revoca del contributo, nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, salvo in ogni caso quanto previsto del precedente articolo 18, comma 3.
4. I commi 2 e 3 si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 23 dell'Avviso.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 4 dell'Avviso dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa nei termini previsti ai sensi del precedente art.22, comma 2;
 - d) mancata presentazione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 23, comma 2 dell'Avviso;
 - e) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di cui all'art. 10 comma 1, salvo i casi previsti dall'articolo 18, comma 2 dell'Avviso;
 - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi del precedente articolo 27, comma 2 e comma 3 lettera b);
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui agli articoli 49 della legge regionale 7/2000, ad esclusione della fattispecie di cui all'art.51 della medesima legge regionale.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000, 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1 (DEGLI ALLEGATI ALL'AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI VOLTI A FAVORIRE L'APPROFONDIMENTO E LA CONOSCENZA DELLA STORIA DEL NOVECENTO. ANNO 2023.)**Tabella 1**

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI
a)	CRITERI OGGETTIVI	15/100		
a) 1	Capacità del richiedente di attrarre finanziamenti per attività culturali e artistiche (Comprese le erogazioni liberali riconosciute quali Art Bonus regionale ex art.7, commi dal 21 al 31, L:R 13/2019	Punti 3	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente per attività culturali e artistiche nell'ultimo triennio (2020-2022)	
			Finanziamenti da privati (aziende, fond. bancarie ecc.)	Punti 1
			Finanziamenti pubblici esclusi i finanziamenti regionali	Punti 1
			Finanziamenti per i quali è stato concesso l'Art Bonus regionale	Punti 1
a) 2	Ampiezza dell'iniziativa	Punti 6	Numero di comuni del territorio regionale in cui si svolgono le attività progettuali	
			Fino 2 comuni	punti 2
			Da 3 a 4 comuni	punti 4
			Oltre 4 comuni	punti 6
a) 3	Apporto di fondi al progetto	Punti 6	Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo regionale (pubblici e/o privati)	
			Apporti di fondi fino a 199 euro	Punti 0
			Apporti di fondi da 200 fino a 999 euro	Punti 2
			Apporti di fondi da 1.000 fino a 1999 euro	Punti 4
			Apporto di fondi oltre 1999. euro	Punti 6

(riferita agli articoli 16-17 e 18 dell'avviso)

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI
b)	CRITERI QUALITATIVI	85/100		

b) 1	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso e competenza del soggetto nella gestione amministrativa degli Avvisi	Punti 5		
			Nessuna	Punti 0
			Insufficiente	Punti 1
			Non del tutto sufficiente	Punti 2
			Sufficiente	Punti 3
			Buona	Punti 4
			Ottima	Punti 5

b) 2	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto e dell'Avviso come espresso nel Quadro Logico; (*1) (*1) I risultati devono essere ottenuti a un costo adeguato	Punti 10		
			Assente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10

b) 3	Coinvolgimento attivo di nella realizzazione delle attività progettuali di giovani (fino a 35 anni compiuti)	Punti 10		
			Nessuno	Punti 0
			insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10

b) 4	Metodologia utilizzata, interdisciplinarietà e innovatività delle attività e/o degli obiettivi della proposta progettuale.	Punti 10		
			Non presente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 2
			Non sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10

b) 5	Produzione e realizzazione di materiale grafico, testi, prodotti musicali, multimediali, audiovisivi e di quanto stabilito dall'Avviso. e la loro fruibilità all'esterno	Punti 10	output del progetto	
			Non presente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 2
			Non sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10

b) 6	Composizione e qualità del partenariato	Punti 10	Composizione, attività e coinvolgimento dei soggetti partner	
b) 6 A	Composizione della rete partenariato	Punti 5		
			Assente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 1
			Non del tutto sufficiente	Punti 2
			Sufficiente	Punti 3
			Buono	Punti 4
			Ottimo	Punti 5
b) 6 B	Qualità delle attività svolte dai partner (*) (*) In coerenza col quadro logico	Punti 5		
			Assente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 1
			Non del tutto sufficiente	Punti 2
			Sufficiente	Punti 3
			Buono	Punti 4
			Ottimo	Punti 5

b) 7	Capacità del progetto di valorizzare il territorio del Friuli Venezia Giulia e i luoghi connessi alla storia del '900	Punti 10		
			Insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10

b)8	Piano di comunicazione/promozione del progetto, con particolare riferimento alla sua innovatività, fruibilità e diffusione	Punti 5		
			Assente	Punti 0
			Insufficiente	Punti 1
			Non del tutto sufficiente	Punti 2
			Sufficiente	Punti 3
			Buono	Punti 4
			Ottimo	Punti 5

b)9	Qualità della proposta progettuale con particolare riferimento agli obiettivi dell'Avviso riferimento	Punti 15		
			Insufficiente	Punti 2
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 8
			Buono	Punti 10
			Distinto	Punti 13
			Ottimo	Punti 15

	Totale punteggio massimo	Punti 100		
--	---------------------------------	------------------	--	--

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE